

STATUTO della **ASSOCIAZIONE SCOUT D'ITALIA** (ASDI)

È costituita l'associazione denominata Associazione Scout d'Italia associazione di promozione sociale in forma abbreviata "ASDI APS"

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 -Denominazione, sede, durata

Ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, portante il Codice del Terzo Settore è costituita l'associazione denominata "Associazione Scout d'Italia", associazione di promozione sociale" in forma abbreviata "ASDI APS" con sede in Artena via Colle Catellino 45. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e può essere cambiata la sede legale. L'associazione ha durata a tempo illimitato.

Art. 2 -Finalità perseguite

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

Art. 3 -Attività di interesse generale

L'ASDI non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionali il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi basati sulla metodologia educativa di Baden-Powell (BP) adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

Al fine di realizzare le finalità istituzionali di cui sopra, l'ASDI può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 -Volontariato

L'ASDI si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

SOCI

Art. 5 -Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e non sono in contrasto con gli interessi dell'ASDI. Nello specifico, possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

A) Socio Adulto – è il socio maggiorenne, dai 18 anni in poi, Capo e/o Dirigente o Senior che presta la sua attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

B) Socio Giovane — è il socio minorenni, dai 5 ai 17 anni, che gode a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi educativi prestati dalla ASDI, nelle Branche Castorini, Lupetti, Esploratori, Rover;

C) Ente o associazione che accetti regole e finalità dell'ASDI;

D) Socio Benemerito — è il socio del tipo ABC che abbia reso servizi all'ASDI particolarmente meritevoli. La nomina a Socio Benemerito è deliberata dal CDN ed è vitalizia.

E) Socio Sostenitore — è il socio di tipo ABC che sostiene l'attività dell'ASDI mettendo a disposizione mezzi materiali e/o finanziari. La nomina a Socio Sostenitore è deliberata dal CDN ed ha durata annuale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Nazionale, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile. L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scautismo ed espressi nella Promessa e nella Legge Scout.

Art. 6 -Domanda a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Nazionale, che delibera in merito comunicando la propria decisione in forma scritta, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 -Diritti e doveri

Tutti i soci, senza distinzione di categoria hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

I soci minorenni sono rappresentati da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale e quest'ultimo, ha diritto a delegare un altro socio, secondo le indicazioni dell' art. 14 del seguente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione presentando apposita domanda al Presidente che ha tempo 15 giorni di mettere gli atti richiesti a disposizione.

I soci hanno diritto a:

- a) una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile terzi stipulata dal livello nazionale dell'Associazione;

- b) partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
- c) vestire l'uniforme nelle occasioni previste dal Regolamento;
- d) ricevere copia della stampa associativa;
- e) assistere alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
- f) usufruire dei servizi che l'Associazione mette a disposizione dei soci
- g) voto in Assemblea come meglio specificato all'art. 9.

Il socio può in qualsiasi momento presentare le proprie dimissioni che devono essere formalizzate per iscritto ed indirizzate al Presidente. Le dimissioni del socio diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione. Il socio dimissionario non ha il diritto al rimborso della quota associativa.

I soci sono obbligati:

- a) Al versamento della quota associativa (in caso di neo-ammissione se il versamento non avviene entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Nazionale relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta);
- b) Ad osservare lo Statuto, i regolamenti, e le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale e dagli altri organi sociali;
- c) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Nazionale può escludere il socio che:

- a) Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statuarie, del Regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- b) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la ASDI o si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio Nazionale prenda parte in attività od enti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli dell'ASDI.
- d) abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni scout. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quote e/o contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il CN comunica all'interessato la propria decisione in forma scritta.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 -Democrazia associativa

In analogia alla Costituzione Italiana, la sovranità associativa appartiene agli iscritti che la esercitano in base al principio della democrazia rappresentativa.

Il diritto di elettorato attivo e passivo appartiene a tutti gli iscritti, ed è esercitato nelle modalità previste dagli art. 16, 17 e 18 del presente Statuto e dal Regolamento Generale associativo.

La funzione regolamentare è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

L'iniziativa regolamentare appartiene al Consiglio Nazionale e a ciascun membro dell'Assemblea Nazionale che la esercita nelle modalità stabilite dal Regolamento. Gli iscritti esercitano l'iniziativa regolamentare mediante proposte presentate nelle modalità stabilite dal Regolamento.

L'esercizio della funzione regolamentare può essere delegato al Consiglio Nazionale, senza necessità di ratifica da parte dell'AN, con delibera di Assemblea Nazionale che determini i particolari principi e criteri direttivi da adottare.

Secondo il principio di gerarchia delle fonti, i provvedimenti presi da ogni livello o struttura associativa non possono essere in contrasto con quelli emanati dai livelli o strutture superiori e ogni provvedimento non può essere in contrasto o in condizione con il presente Statuto.

Art. 10 -Livelli e strutture

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in due livelli di presenza dell'unica realtà unitaria:

- a) livello territoriale di Gruppo
- b) livello nazionale.

Art. 11 -Autonomia e responsabilità dei livelli associativi

Il livello Nazionale e il livello di Gruppo, ancorché facenti parte entrambi dell'Associazione, sono responsabili legalmente della propria amministrazione e finanziariamente autonomi nel rispetto del presente Statuto.

Art. 12 -Gruppo

Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo. I Capi educatori che prestano servizio nel Gruppo costituiscono il Consiglio di Gruppo che, per garantire l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout, costituisce una o più Unità di ciascuna delle Branche. Il Consiglio di Gruppo è presieduto da un Capo Gruppo (CG), eletto dai Capi. Il Capo Gruppo cura, assumendosene le responsabilità legali derivanti, la gestione amministrativa, economica ed educativa del Gruppo. Le risorse economiche del Gruppo sono analoghe a quelle previste dall'art. 25 e sono reperite a livello locale.

Art. 13 -Organi sociali nazionali

Sono organi dell'ASDI:

- a) L'Assemblea Nazionale (AN);
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
- c) Il Presidente (P);
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC).

Art. 14 -Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione: ne elegge gli organi e ne esprime gli indirizzi politici e regolamentari secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto.

Fanno parte dell'Assemblea Nazionale, con diritto di voto:

- a) Ogni Socio fino al raggiungimento dei 500 soci, nel qual caso l'Associazione può organizzarsi in ripartizioni territoriali rappresentate dai delegati eletti dai soci dell'ASDI secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Regolamento Generale di cui all'art. 8 stabilisce il numero dei Delegati da eleggere all'AN. In caso di malattia o di altro impedimento i Delegati possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate in allegato al Verbale.

Il numero di associati che possono essere rappresentati tramite delega scritta da un socio, fa riferimento all' Art. 24 del Codice del Terzo Settore.

- a) Nelle associazioni con meno di 500 associati, ciascun socio può rappresentare fino a tre associati con delega scritta.
- b) Nelle associazioni con 500 o più associati, ciascun socio può rappresentare fino a cinque associati con delega scritta.

Art. 15 -Elezioni dei Delegati, motivi di decadenza e surroga

I Delegati vengono eletti nelle apposite assemblee territoriali ogni tre anni. I Delegati compongono l'Assemblea Nazionale per un triennio. L'elezione è indetta dal Presidente, anche se dimissionario, con apposito decreto almeno novanta giorni prima dell'AN che deve deliberare sul Bilancio associativo. L'elezione deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'AN che approva il Bilancio.

Possono essere eletti Delegati all'AN i soci maggiorenni che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

I Delegati eletti restano in carica per tre anni, a meno di:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualità di socio di cui all'art. 8 dello Statuto
- c) il verificarsi delle condizioni stabilite dall'art. 28 dello Statuto.

In caso di dimissioni o perdita della qualità di socio, il Delegato è surrogato dal primo dei candidati non eletti nella ripartizione territoriale di riferimento.

In caso di decadenza dell'AN ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'elezione dei Delegati deve avere luogo entro novanta giorni dalla decadenza, e non meno di trenta giorni prima dell'Assemblea deputata ad approvare Bilancio, al fine di eleggere al più presto le cariche sociali nazionali.

Art. 16 -Convocazione e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- a) avviso scritto, contenente l'ordine del giorno l'orario e il luogo della convocazione e l'orario e il luogo della seconda convocazione, da inviare con lettera, fax, e-mail, sms o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

- c) quando il CDN lo ritenga necessario;
- d) quando lo richieda almeno un quinto dei Delegati.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Oltre a quanto previsto dall'art. 9, l'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria:

- e) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- f) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazione del Consiglio Nazionale;
- g) elegge il Presidente;
- h) elegge i membri del CDN, previa determinazione del loro numero;
- i) elegge, previa attivazione, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- j) delibera su altri argomenti attinenti alla gestione della associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;
- k) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dai Delegati, nelle modalità previste dal Regolamento.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione del CDN, sia il programma annuale di attività debbono essere resi pubblici a tutti i soci aventi diritto al voto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea tramite affissione in sede sociale, pubblicazione sul sito associativo e/o sul giornale associativo, newsletter associativa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria dell'ASDI, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 17 -Validità dell'AN

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai quattro quinti degli aventi diritto al voto e le deliberazioni relative devono essere approvate dai tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 18 -Presidenza dell'AN (PAN)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente salvo che, su richiesta di almeno 5 Delegati, l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente, il PAN è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del PAN, provvede alla nomina del segretario dell'Assemblea (SAN). Il SAN può essere anche una persona non socia. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal PAN e dal SAN.

Art. 19 -Consiglio Direttivo Nazionale

Il CDN è composto da 2 a 8 membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soci. I Consiglieri durano in carica sette anni e sono rieleggibili. I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per conto della ASDI nell'esercizio delle loro mansioni. Al suo interno il CDN nomina almeno un Vice Presidente, un Tesoriere Generale e un Segretario. L'intero CDN o i singoli Consiglieri sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art. 20 -Convocazione del CDN

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del CDN in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente. Di ogni seduta il Segretario redige un sommario processo verbale contenente oltre alle generalità della riunione (luogo, data, orario, presenti, funzioni, OdG) anche le delibere numerate e gli estratti degli eventuali dibattiti svolti. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 21 -Poteri del CDN

Entro i limiti stabiliti dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza eccezioni di sorta,

ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio Nazionale può emanare circolari, direttive, e chiarimenti del Regolamento che non siano in contrasto con lo Statuto e il Regolamento vigente.

In caso di necessità il Consiglio Nazionale può emanare, motu proprio, dei provvedimenti regolamentari, purché non in contrasto con il presente Statuto, la cui efficacia cessa entro un anno dall'emanazione in caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri e le mansioni.

Art. 22 -Presidente

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente che è eletto dall'AN per un mandato di sette anni ed è rieleggibile. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente ha la facoltà di conferire ad uno o più consiglieri e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della associazione da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di particolare necessità ed urgenza, in presenza di un pericolo o per far fronte a situazioni di particolare urgenza o imminenti, il Presidente può emanare ordinanze contingibili ed urgenti al cui rispetto sono chiamati tutti i soci. Avverso tali ordinanze, la cui efficacia cessa col cessare delle condizioni per le quali è stata emanata, è sempre possibile il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 23 -Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed elegge al suo interno il proprio Sindaco. Si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il Sindaco o almeno due membri del Collegio. Esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi presentando una relazione scritta al Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 24 -Durata degli incarichi

Ad esclusione di quanto previsto dagli art. 21 e 24 del presente Statuto, tutti gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata triennale. Tali incarichi, in caso di particolare necessità e sicurezza dell'associazione sono rinnovabili con delibera di Consiglio Direttivo Nazionale, salvo diversa espressa indicazione o proroga della nomina, per un ulteriore periodo diverso dalla durata ordinaria.

Tutti gli incarichi, compresi quelli dei Delegati, cessano in caso di dimissioni del Presidente o di approvazione di mozione di sfiducia all'intero Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 -Mezzi finanziari e relativa documentazione

L'ASDI trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Nazionale dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Art. 26 -Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Art. 27 -Rendiconto economico e relazione del CDN

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del CDN, oltre a quanto disposto dall'art.2429 bis del Cod. Civ., deve illustrare l'andamento dell'attività dell'ASDI anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore l'ASDI opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dall'ASDI rispetto allo scopo sociale. Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre un mese. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 28 -Scioglimento dell'associazione

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità simili, sentito l'organo di controllo di cui al Dlgs. 117/2017